



R.G. 1/2022 FALL.

TRIBUNALE di TRANI

Sezione Civile - Area Commerciale

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Giuseppe Rana - presidente

dott. Mariateresa Moscatelli - giudice

dott. Giulia Stano - giudice relatore

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.11.2022;

letto il ricorso proposto l'11.7.2022 dall'impresa individuale **[REDACTED]**, con sede ad Andria in via **[REDACTED]** (c.f. **[REDACTED]**), volto ad ottenere l'omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti collegato a transazione fiscale, ai sensi degli artt. 182 bis e seguenti L.F. e in cui il ricorrente ha esposto, tra l'altro: - di essere gravato da passività complessive pari ad euro 448.874,01, costituite per la somma di euro 393.286,14 da debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e per la parte restante, pari ad euro 55.587,87, da debiti di bilancio nei confronti di banche e fornitori, ovvero relativi a contributi Inail, ritenute e anticipi ricevuti da clienti per acquisto di autovetture; - di essere disponibile a versare all'Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni dall'omologazione del piano di risanamento, l'importo di euro 32.440,00, oltre che l'importo di euro 7.560,00 ai professionisti incaricati della predisposizione del piano e dell'assistenza legale, e quindi la somma complessiva di euro 40.000,00 proveniente da finanza esterna, nonché l'importo mensile di euro 500,00 per un periodo di anni 10,98, per un totale complessivo di euro 98.321,54, e quindi con applicazione di una falcidia complessiva del 75% del debito erariale, ed a provvedere all'integrale soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo; - che intende mantenere la gestione aziendale con l'adozione di strategie di vendita più adeguate, indicate in ricorso;

ritenuta la propria competenza;

rilevato che il ricorrente:

- ha prodotto, in allegato al ricorso: 1. a) relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; 2. relazione redatta da professionista munito dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) L.F. attestante la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo, con particolare riferimento all'idoneità dello stesso ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di cui all'art. 182 bis, primo comma, L.F.;

- ha comprovato nel corso del procedimento, mediante la produzione di visura camerale aggiornata, l'avvenuta pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese;



rilevato, inoltre, che il 5.10.2022 l'Agenzia delle Entrate, titolare dell'87,62% della debitoria complessiva dichiarata in ricorso, ha presentato osservazioni, concludendo per il rigetto della domanda di omologazione e sostenendo: - la sussistenza di un incremento del debito fiscale, certificato dalla Direzione provinciale della medesima Agenzia, pari all'importo di euro 48.831,63, in corso di iscrizione a ruolo; - l'insussistenza dello stato di crisi; - l'incongruenza tra l'indicazione del conseguimento, fino al 31 maggio 2022, di ricavi da gestione caratteristica pari ad euro 48.180,33 e quella di ricavi, nel prospetto flussi di cassa per lo stesso periodo, pari ad euro 159.830,00;

rilevato che i creditori estranei all'accordo non hanno presentato opposizione né depositato osservazioni;

considerato che l'art. 192 bis L.F. prevede che l'imprenditore in stato di crisi possa domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti, e che tuttavia "Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento"; e l'art. 192 ter L.F. prevede, a sua volta, che il piano di risanamento possa prevedere il pagamento, parziale e dilazionato, dei debiti fiscali e contributivi con carattere di obbligatorietà "se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione", e che "se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria (anche a seguito di degradazione per incapacienza), il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole";

ritenuto che nel caso di specie: - la quota della debitoria complessiva nei confronti dell'erario supera il quorum previsto per l'ammissibilità dell'accordo, per cui ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 182 bis, quarto comma, L.F.; - la proposta di soddisfacimento dell'Agenzia delle Entrate è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto prevede in favore della stessa un introito pari ad euro 98.321,54, a fronte della somma di euro 64.636,34 presumibilmente ricavabile dall'amministrazione finanziaria, in ragione della collocazione preferenziale, nella liquidazione del patrimonio aziendale, e assicura alla medesima, per la parte di crediti



muniti di privilegio (di ammontare incontestato pari ad euro 337.176,18), una soddisfazione non deteriore rispetto a quella dei creditori muniti di privilegio di grado inferiore o a quella dei creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei, ai sensi dell'art. 182 ter, primo comma, L.F.;

considerato peraltro che l'Agenzia delle Entrate: - non ha precisato se vi sia stata iscrizione a ruolo per il credito aggiuntivo certificato, per cui l'affermato incremento del debito non è munito di adeguati margini di apprezzabilità oggettiva; - non ha contestato la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; - ha impropriamente, perché categoricamente, desunto l'insussistenza dello stato di crisi dall'addotto recente miglioramento delle prospettive economiche dell'azienda (assunte dal debitore a fondamento della proposta di risanamento); - ha incongruamente sovrapposto dati contabili non omogenei (ricavi di gestione effettivi relativi ai primi cinque mesi del 2022 e previsione di ricavi indotta, sulla base delle mutate condizioni del mercato e delle nuove strategie di impresa, dai flussi di cassa a dodici mesi, con decorrenza dalla data di omologazione);

ritenuto infine, quanto alla fattibilità del piano, che i rilievi del professionista in ordine alla sostenibilità dei pagamenti appaiano logici ed esaustivi;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di legge per l'omologazione;

P.Q.M.

applicato l'art. 182 bis L.F.,

- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti collegato a transazione fiscale presentato da [REDACTED], nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, con sede ad Andria in via [REDACTED] (c.f. [REDACTED]), dando atto che l'amministrazione finanziaria non ha aderito alla proposta di accordo e che l'adesione della stessa sarebbe stata decisiva ai sensi dell'art. 182 bis, primo comma, L.F.;

- dispone che il debitore provveda alla pubblicazione del presente decreto nel registro delle imprese;

- manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di legge.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 7.12.2022.

Il giudice estensore

Giulia Stano

Il presidente

Giuseppe Rana

